

VADEMECUM PER

L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL COMUNE DI CATTOLICA

ANNO 2016

SITO ELETTORALE: www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/elezioni

Il presente vademecum non veste alcun carattere di ufficialità ma vuole essere unicamente uno strumento di aiuto per coloro che sono interessati a partecipare alle elezioni comunali

L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si svolge secondo la disciplina introdotta con legge 25/03/1993, n. 81, inclusa ora nel nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali "Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 Capo I – Capo II – Capo III" e successive modificazioni.

Comune	Popolazione legale censimento 2011	Composizione Consiglio Comunale	Numero presentatori*	Numero candidati per ciascuna lista**
			min – max	min. - max
Cattolica	16550	16	100 - 200	11 - 16

* La lista viene ricusata sia se il numero dei presentatori è superiore che inferiore:

**La lista viene ricusata se il numero di candidati è inferiore a 11 (anche se scende per effetto delle ricusazioni eventualmente applicate dalla Commissione Elettorale Circondariale)

PROSPETTO MINISTERIALE (PUBBLICAZIONE 5 Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature)

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazioni e del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1 / 3	2/3	1 / 3
Comuni con popolazione da Da 15001 a 3000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 11	5,33 = 5	10	6

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale

Quote di genere: Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo. Pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati .

- Lista con 16 consiglieri max 10 min 6
- Lista con 11 consiglieri max 7 min 4

IL SINDACO

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

E' proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione.

BALLOTTAGGIO SINDACO

Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

LISTE CONSIGLIO COMUNALE

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a 16 (numero dei consiglieri da eleggere) e quindi si scelgono, disponendoli in una graduatoria decrescente i 16 quozienti più alti. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio (pari a n. 9), ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi (pari a n. 9), sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, (pari a n. 10), viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste con la metodologia sopra riportata.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (voti della lista + voti di preferenze).

In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (come risulta nell'atto di presentazione delle candidature).

LE TAPPE VERSO LE ELEZIONI

I comizi elettorali sono indetti con Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini che fissa la data delle elezioni

46° giorno antecedente la data delle elezioni:

Cessazioni delle funzioni del Consiglio Comunale (il Consiglio resta in carica per deliberare sugli atti urgenti ed improrogabili)

45° giorno antecedente la data delle elezioni:

- **Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte del Sindaco**
- **Inizio del divieto di propaganda istituzionale da oggi la comunicazione politica resa tramite i mezzi di informazione è disciplinata dalla Legge 22/02/2000, n. 28 al fine di garantire la parità di trattamento rispetto a tutti i soggetti politici;**

40° giorno antecedente la data delle elezioni:

Termine per presentare la domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte da parte degli elettori di un'altro Paese dell'Unione Europea

30° giorno antecedente la data delle elezioni

- **Ore 08:00 inizio della presentazione delle liste al Segretario comunale presso la sede della casa comunale;**
- **Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, 2° comma, della Legge 24/04/1975 n. 130.**

29° giorno antecedente la data delle elezioni

Ore 12:00 termine finale della della presentazione delle liste al Segretario comunale presso la sede della casa comunale;

tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni

Nomina degli scrutatori di seggio elettorale

Tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni

presentazione della richiesta per il voto domiciliare

15° giorno antecedente la data delle elezioni

da oggi è vietato rendere pubblico o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici

entro e non oltre l'8° giorno antecedente la data delle elezioni

affissione dei manifesti recanti le liste e i candidati per le elezioni

2° giorno antecedente la data delle elezioni

Scade il termine per la presentazione al segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione;

giorno antecedente la data delle elezioni

- **Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda;**
- **ORE 16:00 - Insediamento dei seggi;**

giorno di votazione

- **Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;**
- **PRIMA DELL'INIZIO DELLA VOTAZIONE: Presentazione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione della designazione dei rappresentanti di lista (se non presentate in precedenza al Segretario Comunale)**
- **OPERAZIONI DI VOTAZIONE: dalle ore 07:00 alle ore 23:00**
- **APPENA CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE:scrutinio delle schede votate**

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le liste che intendono candidarsi alla competizione elettorale vanno presentate al Segretario Comunale, presso la casa comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni.

La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi politici, da uno o più candidati della lista, da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati di lista (è bene allegare un certificato di godimento dei diritti politici dei presentatori).

Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature:

1. Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale (la lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta).
I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
Sia per il candidato alla carica di Sindaco sia per i candidati alla carica di Consiglieri Comunali compresi nella lista dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
Sono altresì inseriti nella dichiarazione i nominativi dei presentatori della lista, che devono essere elettori del Comune di Cattolica e in numero non inferiore a 100 e non superiore a 200; Le firme dei presentatori devono essere autenticate;
(vedi allegati: modello principale e atto separato)
 2. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cattolica (da non meno di 100 e da non più di 200);
 3. Dichiarazione autenticata del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la lista o con le liste collegate;
 4. Dichiarazione autenticata dei delegati della lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
 5. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere Comunale;
 6. Certificati attestanti che i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali in un Comune della Repubblica;
 7. Modelli di contrassegno di lista - n. 3 modelli da cm. 3 e n. 3 modelli da cm. 10;
 8. Programma amministrativo per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune (possibilmente anche in formato digitale);
- Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto nell'ultima consultazione elettorale, un proprio rappresentante in una delle due Camere del Parlamento Italiano o Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario del partito o gruppo politico, o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con **un mandato autenticato da notaio**), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso.

Candidatura alla carica di sindaco

Nell'atto di candidatura alla carica di Sindaco dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco deve altresì contenere:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.
- esplicita attestazione di non avere accettato la candidatura in altro Comune.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale convergente da analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Lista di candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

- La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere comunale deve contenere dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012;

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, in più di 2 Comuni (se l'elezione avviene nello stesso giorno) e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni

Le liste del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, quindi il numero dei **candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 11 a 16**.

Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte **da non meno di 100 e non più di n. 200** elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cattolica (presentatori della lista).

Le sottoscrizioni, debitamente autenticate, degli elettori presentatori della lista devono essere apposte su appositi moduli recanti:

- cognome, nome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste il sottoscrittore dichiara di essere iscritto;
- il contrassegno di lista (simbolo grafico e descrizione scritta del simbolo);
- il nominativo del candidato alla carica di Sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita);
- i nominativi di tutti i candidati alla carica di Consigliere Comunale (cognome, nome, luogo e data di nascita);

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (pena di un'ammenda da 200 a 1.000 euro art. 93 T.U. 570/1960 e successive modifiche).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione della candidatura.

I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista, pertanto le loro sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Mandatario elettorale

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (17), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e **con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Limiti di spesa

L'art. 13 della legge 06/07/2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per i candidati e per i partiti candidati alle elezioni comunali:

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun **partito, movimento o lista** che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Le liste elettorali del Comune di Cattolica comprendono al 31/12/2015 n. 13.796 elettori)

Dichiarazione di spesa dei candidati

I candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale, a norma dell'art. 7 comma 6 della L. n. 515/1993 e dell'art. 13 della L. n. 96/2012, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di rendiconto delle spese elettorali, ovvero alla presentazione di dichiarazione negativa in ordine a tali spese. Tale dichiarazione deve essere presentata:

- entro tre mesi dalla proclamazione al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello
- entro tre mesi dalla data delle elezioni al Presidente del Consiglio comunale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai candidati non eletti.

In caso di mancato deposito della dichiarazione al Collegio regionale di Garanzia nei termini prescritti, lo stesso Collegio, previa diffida, applica la sanzione pecuniaria.

Dichiarazione di spesa delle liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale centrale, che ne cura la pubblicità.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria.

Candidatura dei cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre ~~in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani~~ i seguenti documenti:

- Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- Un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non si è decaduti dal diritto di eleggibilità;
- i cittadini dell'Unione europea devono inoltre essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte (di cui al d.lgs 12/04/96, n. 197), ovvero devono presentare ricevuta attestante che la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata effettuata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi (corrispondente al 40° giorno antecedente la data della votazione – termine tassativo).

~~I cittadini dell'Unione europea non possono ricoprire le cariche di Sindaco e di vice Sindaco~~

Contrassegno

Il candidato alla carica di sindaco, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate;

Affinchè il contrassegno non sia ricusato, è da evitare che esso sia identico o possa confondersi con quello di altra lista già presentata, con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (se presentati da persone non autorizzate):

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune.

Si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm. 10** (per la riproduzione sul manifesto della lista dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm. 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione), in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulle schede di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Per evitare ogni dubbio è necessario che i disegni nei modelli siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicato qual è la parte superiore e quella inferiore.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione dei presentazioni delle candidature sono esenti da bollo.

Delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di 2 delegati i quali sono incaricati:

- a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste (da parte della Commissione Elettorale Circondariale);
- a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'ufficio centrale.

Nulla vieta che i delegati siano scelti tra persone che non risultano tra i presentatori.

Rappresentanti di lista

Compito dei rappresentanti è di vigilare, per la tutela degli interessi delle rispettive liste, che le operazioni nelle sezioni elettorali avvengano regolarmente

I rappresentanti di lista presso i seggi elettorali sono designati dai delegati di lista con dichiarazione scritta e autenticata.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Cattolica.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.

La loro designazione non è obbligatoria.

Per garantire la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata la designazione deve essere fatta per 2 rappresentanti, 1 effettivo e l'altro supplente (logicamente non potranno essere presenti contemporaneamente nello stesso seggio).

Uno può essere designato rappresentante di lista per più seggi elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti effettuate dai delegati di lista per il primo turno di votazione si intendono confermate anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Resta tuttavia la facoltà per i delegati di designare nuovi rappresentanti per il turno di ballottaggio, in sostituzione di quelli già nominati o perché non nominati in occasione del primo turno di voto.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere consegnata:

- ~~1. o presso l'ufficio elettorale del Comune entro il venerdì precedente la elezione.~~
2. In alternativa il rappresentante può presentare la designazione direttamente al presidente del seggio:
 - ~~il sabato pomeriggio, alle ore 16.00~~ alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione
 - oppure ~~la mattina della domenica purchè~~ **prima dell'inizio delle operazioni di votazione.**

La designazione dei rappresentanti di lista **presso l'Ufficio Centrale** per la proclamazione degli eletti va presentata presso l'ufficio elettorale del Comune. I delegati possono provvedervi sino all'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio Centrale.

Autentica delle sottoscrizioni

(art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n. 120 del 30/04/1999)

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni

- i Notai,
- i Giudici di pace,
- i Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali delle Corti d'Appello,
- i Segretari della Procura della Repubblica,
- i Presidenti delle Province e i Sindaci,
- gli Assessori Comunali e Provinciali,
- i Presidenti dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali,
- i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circostrizionali,
- i Consiglieri Provinciali e Comunali, che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco,
- I Segretari Comunali e Provinciali,
- i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco.

Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di di cui all'art. 21, comma 2, del dpr 25/12/2000. N. 445 – (.....il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.)

I pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14 dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni ~~esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.~~

• le ultime sentenze del Consiglio di Stato si sono così espresse riguardo le autenticazioni effettuate da "organi politici":

« Per la validità dell'autenticazione delle sottoscrizioni eseguita dal consigliere comunale e provinciale e, in generale, da un organo 'politico' nelle cui attribuzioni ordinarie la legge non fa rientrare l'esercizio del potere certificativo, devono concorrere:

- a) il requisito della territorialità, in base al quale l'autenticazione è valida solo se effettuata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva;
- b) il requisito della pertinenza, o causa di legittimazione, rappresentata dal coinvolgimento del corpo elettorale dell'ente nella competizione elettorale per la quale viene eseguita l'autenticazione.

Pertanto i soggetti appartenenti ad organi politici competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature nel Comune di Cattolica sono:

Il Sindaco, gli Assessori comunali, il presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali in carica, del **Comune di Cattolica**;

Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali in carica della **Provincia di Cattolica**;

I funzionari del **Comune di Cattolica** appositamente incaricati dal Sindaco

I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).

I pubblici ufficiali di cui sopra sono compenenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:

- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco;
- dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori;
- designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.

Guida per l'espressione del voto per il Sindaco e il Consiglio Comunale

L'elettore ha la facoltà di manifestare non più di DUE voti di preferenza per candidati alla carica di Consigliere comunale, avendo presente che nel caso di espressione di 2 preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso (pena annullamento della seconda preferenza) e candidati ~~compresi nella lista votata~~, scrivendone il nome e cognome, oppure solo il cognome sull'apposita riga tracciata alla destra del contrassegno.

Modalità corrette di voto:

1)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

Il voto va alla **lista n.1** e al candidato a **sindaco** ad essa collegato.

2)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

Il voto ~~va solo~~ **va solo al candidato a sindaco** collegato con la lista n. 1.

3)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

Il voto va alla **lista n. 1** e al candidato a **sindaco** collegato con le liste 2 e 3 – **voto disgiunto**.

4)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1:

il voto va alla **lista n. 1**, al candidato a **sindaco** ad essa collegato e a **TIZIO**

5\

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO MEVIA	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va **alla lista n. 1**, al candidato a **sindaco** ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, **TIZIO** e **MEVIA**.

6)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO CAIO	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla **lista n.1**, al candidato a **sindaco** ad essa collegato e al solo candidato consigliere **TIZIO**.
La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo.

7\

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO CAIO MEVIA	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso.
Il voto va alla **lista n. 1**, al candidato a **sindaco** ad essa collegato e ai due candidati **TIZIO** e **MEVIA**, in quanto di sesso tra loro diverso.
La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo

8)

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 3 CAIO	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3:
il voto va alla **lista n. 2** e al candidato a **sindaco** ad essa collegato;
è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata
NON E' PERMESSO VOTARE UNA LISTA E INDICARE UNA PREFERENZA AD UN CANDIDATO DI UN'ALTRA LISTA